8 luglio 2020

Ciclo di webinar per approfondire il tema della partecipazione regionale alla formazione e all'attuazione delle politiche europee



Linea 2.2.2
Percorsi di formazione e affiancamento sui
Programmi a gestione diretta



L'attuazione regionale delle norme e delle politiche comunitarie

Lo stato di conformità dell'Ordinamento Regionale tra attuazione del diritto europeo, fondi strutturali e qualità della regolazione e l'esperienza della Regione Puglia

NICOLA CORVASCE













Atti europei che possono rendere necessario l'adeguamento dell'ordinamento regionale:

- Regolamenti
- Direttive
- Atti non legislativi (Raccomandazioni, Comunicazioni ecc.)
- Sentenze della Corte di Giustizia UE
- Procedure di infrazione

L'attuazione della fase discendente del diritto dell'UE alla Regione Puglia, a seguito della L.R. n. 24/2011, deve avvenire di norma attraverso:

- legge UE regionale
- legge organica per materia
- regolamento
- piano o programma
- altro atto amministrativo

Contenuti del d.d.l. UE regionale (art. 3 e art. 4 comma 3 L.R. n. 24/2011)

> Relazione introduttiva comprensiva di:

- stato di conformità della legislazione regionale alle disposizioni dell'UE
- sentenze della Corte di Giustizia a cui dare attuazione
- procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione

> Articolato

- Allegato elenco delle direttive che non necessitano di normativa di attuazione:
 - perché direttamente applicabili
 - per il loro contenuto sufficientemente specifico
 - perché l'ordinamento regionale è già conforme
 - perché sono già sufficienti le norme di attuazione dello Stato

Contenuti della relazione sullo stato di conformità

- Elenco degli atti normativi dell'UE che investono la competenza regionale
- > Attribuzione di ciascun atto alla Direzione di Area/Servizio competente
- Individuazione degli atti per i quali non è necessaria una normativa di attuazione (rinvio all'allegato al d.d.l. UE regionale)
- > Per quelli che necessitano di una normativa di attuazione, specificazione:
 - della tipologia di atto da adottare (d.d.l., proposta di regolamento, proposta di deliberazione della G.R. ecc.)
 - dell'operazione tecnico-normativa da mettere in atto (nuova disciplina, modifiche e integrazioni, abrogazioni ecc.)
 - del percorso di formazione della norma (legge UE regionale sessione Ue, novella per materia, T.U. ecc.)
 - di eventuali motivi di urgenza tali da giustificare l'applicazione dell'apposita disciplina di cui all'art. 8



Contenuti della Legge UE regionale (art. 4 comma 1 L.R. n. 24/2011)

- Recepimento degli atti normativi dell'UE nelle materie di competenza regionale
- Disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia e delle decisioni della Commissione Europea che comportano obbligo o opportunità di adeguamento per la Regione
- Disposizioni modificative o abrogative della legislazione regionale vigente necessarie per l'applicazione degli atti dell'UE e delle sentenze della Corte di Giustizia
- Individuazione degli atti normativi dell'UE alla cui attuazione la Giunta regionale è autorizzata a provvedere con regolamento e statuizione dei principi e dei criteri direttivi

Casi in cui l'adeguamento deve avvenire con Legge UE regionale (art. 4 comma 2 L.R. n. 24/2011)

L'adeguamento dell'ordinamento regionale a quello dell'UE deve avvenire obbligatoriamente tramite legge UE regionale nel caso in cui esso implichi

- nuove spese o minori entrate
- l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative
- interventi in materie coperte da riserva assoluta di legge

Casi in cui l'adeguamento può non avvenire nella Legge UE regionale

Il procedimento tipico della legge UE regionale può non essere seguito nel caso in cui il recepimento degli atti normativi dell'UE:

- sia già previsto in disegni o proposte di legge in itinere
- faccia parte di una novella legislativa di ampia riforma oppure di una nuova legge o T.U. per materia
- abbia un percorso già definito in altri atti legislativi regionali
- non debba essere disciplinato per legge, ma in via regolamentare
- debba avvenire con urgenza e quindi sottoposto alla disciplina dell'art. 8

Attuazione in via regolamentare (art. 5 L.R. n. 24/2011)

Il recepimento degli atti normativi dell'UE può avvenire con regolamento quando

- la materia non richiede necessariamente un intervento legislativo
- le norme regionali da modificare o abrogare sono già di tipo regolamentare
- il regolamento è di attuazione di una legge regionale o di esecuzione di una legge dello Stato o di una norma europea
- vi è, nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, una delega legislativa riveniente da una legge regionale (regolamenti delegati o di delegificazione)

Attuazione in via amministrativa

L'adeguamento all'ordinamento europeo può avvenire in via amministrativa:

- quando la materia interessata fa parte di un piano o programma di competenza della G.R. secondo lo Statuto
- a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia riguardante una fattispecie disciplinata da atto amministrativo
- per risolvere una procedura di infrazione, prevenendo una possibile condanna, su una fattispecie disciplinata da atto amministrativo

Schema sinottico sull'attuazione del diritto europeo e sull'adeguamento dell'ordinamento regionale

	Adeguamento / recepimento / rimozione	Legge UE regionale	Legge Regionale	Regolamento Regionale	Piano o programma	Atto amministrativo
Regolamento UE						
Direttiva						
Atto non legislativo (Racc. , Comun.)						
Sentenza della Corte di Giustizia UE						
Procedura di infrazione						

c.d. "divieto di gold plating"

Art. 14 della L. 246/2005 (L. di semplificazione 2005), come modificato e integrato dall'art. 15 della L. 183/2011 (L. di stabilità 2012):

- **comma 24-bis** Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma *24-quater*.
- comma 24-ter Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:
 - a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
 - b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
 - c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.
- **comma 24-quater** L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'Analisi di Impatto della Regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 del presente articolo (cfr. DPCM di applicazione del modello di AIR per i ddl del Governo)



Poteri e funzioni della Giunta regionale nell'attuazione del diritto europeo

- Propone al Consiglio regionale il d.d.l. "UE regionale", comprensivo di relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale alle disposizioni dell'UE e sullo stato delle eventuali procedure di infrazioni a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione
- Può assumere l'iniziativa finalizzata all'esame, nella sessione UE del Consiglio Regionale, di altre problematiche attinenti alle politiche europee della Regione
- Propone al Consiglio Regionale, in caso di urgenza, il d.d.l. per l'adeguamento, al di fuori della legge UE regionale, ad atti normativi dell'UE o a sentenze dei suoi organi giurisdizionali
- Può richiedere al Governo nazionale di promuovere ricorso di norme alla Corte di Giustizia dell'UE avverso gli atti normativi europei ritenuti illegittimi

Poteri e funzioni del Consiglio Regionale nell'attuazione del diritto europeo (fase discendente) a norma della L.R. n. 24/2011

- Convoca e tiene la sessione Ue regionale (art. 6, comma 1)
- Approva la Legge UE regionale (art. 6, comma 1)
- Può richiedere alla Giunta di relazionare su particolari problematiche attinenti alle politiche UE regionali (art. 6, comma 2)
- Può attivare forme di consultazione degli EE.LL. finalizzate alla formazione della Legge UE regionale (art. 7)
- Approva eventuali disegni di legge di iniziativa della G.R., al di fuori della Legge UE regionale,
 nei casi di particolare urgenza nell'adeguamento all'ordinamento europeo (art. 8)


Altri poteri e funzioni del Consiglio Regionale nell'attuazione del diritto europeo, al di fuori della L.R. n. 24/2011

- Iniziativa legislativa di uno o più consiglieri, attraverso una p.d.l. che preveda il recepimento di una norma Europea o l'attuazione in ambito regionale di un atto non legislativo europeo
- Esame, da parte delle Commissioni competenti, dei regolamenti della G.R. di adeguamento all'ordinamento europeo, mediante l'espressione di un parere
- Monitoraggio dell'attività regolamentare della Giunta, con particolare riferimento ai regolamenti delegati, che ha ad oggetto l'attuazione del diritto europeo
- Impulso finalizzato ad impegnare il Governo regionale ad assumere atti di propria competenza, per esempio:
 - sulla base dei risultati del monitoraggio dell'attività regolamentare della G.R.
 - 。 a seguito di Raccomandazioni Ue
 - a seguito di sentenze della Corte di Giustizia UE
 - 。 per rimuovere eventuali procedure di infrazione
- Esercizio di ogni altro potere attribuito al Consiglio o ai singoli consiglieri dallo Statuto
- Esercizio di ogni altra funzione attribuita dal Regolamento interno del Consiglio.





Composizione e funzionamento del gruppo di lavoro







Composizione e funzionamento del gruppo di lavoro



Fase ascendente e discendente - tipo su un atto normativo dell'UE





Condizioni preliminari per l'attuazione dei Fondi SIE

CONDIZIONALITÀ

Implementazione del test PMI

PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO (P.R.A.)

- •Piena attuazione degli istituti della L.R. n. 29/2011 "Semplificazione e qualità della normazione" (AIR, VIR ecc.)
- •Ricognizione della normativa vigente nelle aree di policy coinvolte nell'attuazione del POR in funzione della piena conformità al diritto UE (e non solo) secondo modalità di "regulatory fitness" (c.d. REFIT)

Cosa si intende per "regulatory fitness"?

L'idoneità (o adeguatezza) di un insieme di norme che regolano un'area di policy consiste fondamentalmente:

- •nell'appropriatezza rispetto alla materia che si intende regolare
- •nella capacità di perseguire la finalità regolatorie previste (efficacia)
- •nell'ottenimento dei migliori risultati con i minori costi (efficienza)
- •nella coerenza interna e con gli altri livelli di regolazione e nel rispetto della sussidiarietà
- •nella proporzionalità della regolazione secondo principi di indispensabilità e delegificazione
- •nella riduzione massima possibile degli oneri amministrativi
- •nel livello di aggiornamento della regolazione, non solo rispetto alla evoluzione del quadro normativo complessivo, ma anche rispetto ai cambiamenti della sfera socio-economica
- •nella eliminazione di ogni eventuale effetto cumulativo negativo
- •nella facile applicabilità delle norme, elemento fondamentale per il loro rispetto nella concreta "gestione" delle norme, vale a dire nella presenza di una governance e di un'organizzazione adeguate per la loro attuazione
- •in caso di recepimento di direttive europee da parte degli Stati membri, nel rispetto dei livelli minimi di regolazione (c.d. "divieto di gold-plating")

La "regulatory fitness" viene valutata in modo sistematico attraverso il Programma REFIT e con lo strumento del "fitness check"



Grazie per la vostra attenzione





